

Napoli, 9 maggio 2020

***A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI***

OGGETTO: Circolare informativa n° 18/2020. Infortunio sul lavoro in caso di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro.

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si comunica che l'art. 42 del D.L. n. 18/2020, ha previsto che in caso di contagio da COVID-19, in occasione di lavoro, il lavoratore sarà ritenuto in infortunio con la conseguente astensione dal posto di lavoro. Tale disposizione, in base anche a quanto previsto dalla circolare INAIL n. 13/2020, si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende noto che sarà necessario inviare apposita denuncia di infortunio alla Sede INAIL competente, che prende in carico ed assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. È evidente, quindi, che permane l'obbligo di inviare il certificato di infortunio, redatto dal medico-legale, con l'indicazione di tutti i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus o, da ultimo, la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore. La documentazione innanzi citata, è quanto mai necessaria al fine di attestare l'effettivo contagio da COVID-19 in occasione di lavoro.

Si aggiunge, altresì, che resta fermo l'obbligo da parte del medico-legale di trasmettere all'INAIL, telematicamente, il certificato medico di infortunio. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che, l'INAIL, una volta acquisita tutta la documentazione, ivi compreso la denuncia di infortunio, attesti che il contagio da COVID-19 non si sia verificato in occasione di lavoro, trasferendo la pratica all'INPS e, conseguentemente, verrà liquidata al lavoratore interessato la relativa indennità di malattia.

Si precisa, inoltre, che anche il contagio da COVID-19, contratto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, è considerato infortunio "in itinere" (art. 12 D.Lgs. n. 38/2000). Ad ogni modo, si fa presente che durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è ritenuto necessario, quindi, per il lavoratore, l'utilizzo di mezzi privati per il raggiungimento del posto di lavoro dalla propria abitazione e viceversa.

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all'Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

Si rende noto, infine, che nel caso di decesso del lavoratore, determinato dal contagio da COVID-19, ai familiari spetta, ai sensi della disciplina vigente, la prestazione economica a titolo “una tantum” prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Tale prestazione risulta prevista sia per i soggetti assicurati con l’INAIL, nonché per coloro che non hanno l’obbligo di iscrizione alla stessa.

Per completezza d’informazione, si comunica che tutti gli eventi di infortuni determinati dal contagio da COVID-19 non rientrano nel bilancio infortunistico dell’azienda e, pertanto, il datore di lavoro non subirà alcuna oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
